

## **Richiedenti protezione internazionale (richiedenti asilo): Requisiti per l'iscrizione ai corsi Forma.Temp**

Al fine di fornire alle ApL un chiarimento sulle modalità di iscrizione ai corsi Forma.Temp dei soggetti richiedenti protezione internazionale, si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, qualifica come richiedente protezione internazionale, lo straniero o l'apolide che ha presentato domanda di protezione ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, in ordine alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva, ovvero che ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale.

L'articolo 4 del citato decreto stabilisce che *"al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"*.

Il medesimo articolo, al terzo comma, dispone che *"la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda (...), costituisce permesso di soggiorno provvisorio"*.

Ai sensi dell'articolo 22, del citato d.lgs. n. 142/2015, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente al richiedente protezione internazionale di espletare attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente.

Il modello di ricevuta, approntato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili, del resto, oltre a specificare che la stessa assume valore di permesso di soggiorno provvisorio, espressamente attesta che, decorso il termine di legge dal rilascio della ricevuta, il cittadino straniero è autorizzato a svolgere attività lavorativa, come altresì ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare del 26 luglio 2016, n. 14751.

Tutto ciò premesso, il possesso della ricevuta rilasciata dalla questura, attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale è da ritenersi requisito sufficiente ai fini dell'iscrizione ai corsi di formazione finanziati da Forma.Temp.